



PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI



CAPITOLATO SPECIALE

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI
DEL COMUNE DI GORGO AL MONTICANO (TV)
CIG: 7070896FF4**

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART.	2	LIBERTA' DI SCELTA DEL TIPO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
ART.	3	DURATA DELLA CONCESSIONE
ART.	4	VALORE DELLA CONCESSIONE
ART.	5	CANONE DELLA CONCESSIONE
ART.	6	TARIFFE
ART.	7	ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ART.	8	TEMPI DI ALLACCIAMENTO DELLE NUOVE UTENZE
ART.	9	REFERENTE DEL SERVIZIO
ART.	10	CONTROLLO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
ART.	11	SOSPENSIONI DEL SERVIZIO
ART.	12	COMPETENZE E FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO
ART.	13	RAPPORTI CON GLI UTENTI
ART.	14	COMUNICAZIONE DATI ALL'ENTE
ART.	15	CONSEGNA DEL SERVIZIO
ART.	16	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ART.	17	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ART.	18	MEZZI E PERSONALE PER EFFETTUARE IL SERVIZIO
ART.	19	CAMPI DI INUMAZIONE E AMPLIAMENTI
ART.	20	RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE
ART.	21	POLIZZE ASSICURATIVE
ART.	22	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	23	OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
ART.	24	OBBLIGHI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI ED INFORTUNISTICI
ART.	25	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
ART.	26	PENALITA'
ART.	27	ESECUZIONE D'UFFICIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	28	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULA DEL CONTRATTO
ART.	29	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

ART.	30	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
ART.	31	DIRITTO DI RECESSO
ART.	32	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	33	DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
ART.	34	CONTROVERSIE
ART.	35	DISPOSIZIONI FINALI
ART.	36	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di illuminazione elettrica votiva da effettuarsi nei cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazioni di Navolè e Cavalier relativamente a fosse, loculi, ossari, monumenti, cappelle gentilizie e tombe di famiglia. Rientrano nell'oggetto del servizio:

- a) nuovi allacciamenti richiesti dagli utenti;
- b) erogazione di luce votiva e relativa manutenzione alle utenze in essere;
- c) esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici ad uso luci votive;
- d) erogazione di energia elettrica per il regolare funzionamento dei seguenti impianti, allacciati al contatore interno di ciascun cimitero intestati all'attuale concessionario:
 - impianto automatizzato di apertura/chiusura dei cancelli di ingresso;
 - termoconvettore installato nei servizi igienici del cimitero del Capoluogo;
- e) emissione e spedizione dei bollettini di pagamento agli utenti, incasso sia delle tariffe di allacciamento che del canone annuo di abbonamento, secondo quanto previsto al successivo art. 9;

La ditta concessionaria dovrà altresì provvedere, a proprie spese ed in accordo con l'ufficio tecnico comunale, all'esecuzione dei seguenti interventi:

1. eventuale sistemazione e/o rifacimento degli impianti elettrici ad uso luci votive nel caso in cui l'Amministrazione Comunale provveda ad eseguire la bonifica dei campi di inumazione;
2. eventuale adeguamento degli impianti elettrici ad uso luci votive nel caso di sopraggiunte disposizioni normative in materia nel corso della concessione;
3. esecuzione di nuovi impianti elettrici ad uso luci votive nel caso di ampliamento dei cimiteri da parte dell'Amministrazione Comunale.

La concessione del servizio si intende estesa, di diritto, a favore del concessionario anche per gli ampliamenti dei cimiteri decisi dall'Amministrazione Comunale nel corso della concessione.

Al termine della concessione tutti gli interventi effettuati dal concessionario sugli impianti elettrici ad uso luci votive (manutenzione ordinaria e straordinaria, eventuale messa a norma, eventuale adeguamento) nonché tutti i nuovi impianti elettrici ad uso luci votive realizzati nel corso della concessione rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale senza che spetti alcun compenso e/o indennizzo alla ditta concessionaria.

Il servizio si completa con la gestione integrale, anche amministrativa e contabile, dei rapporti con l'utenza privata, ivi compresa la fatturazione e la riscossione a titolo di tariffa annua di abbonamento nonché di tariffa fissa una tantum prevista per il primo allacciamento nella misura fissata dall'Amministrazione Comunale.

Trattandosi di concessione di servizio pubblico:

- la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio come specificato nel capitolato

- tutte le attività dovranno essere effettuate dal soggetto gestore con propria organizzazione nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione;
- il servizio non può essere interrotto o abbandonato.

ART. 2 - LIBERTA' DI SCELTA DEL TIPO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

L'Amministrazione Comunale non obbliga i titolari di concessioni cimiteriali a fruire del servizio di illuminazione votiva elettrica rimanendo, pertanto, impregiudicata la facoltà di servirsi liberamente di altri sistemi di illuminazione votiva privata a mezzo di candele o simili. I concessionari di sepoltura nei cimiteri comunali potranno, a loro libera scelta, decidere di stipulare una convenzione per la gestione della propria lampada votiva direttamente con il concessionario del servizio, nel caso scelgano di avvalersi dell'illuminazione votiva elettrica.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 10 (dieci) e inizierà a decorrere dal verbale di consegna come al successivo art. 15.

Il Concessionario, alla scadenza, è tenuto all'eventuale prosecuzione del servizio sino all'affidamento del medesimo al successivo Concessionario a seguito di nuova concessione agli stessi patti, termini e condizioni previste dal contratto in essere. La richiesta dovrà essere inviata per iscritto al Concessionario almeno 30 giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto.

ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il presunto valore della concessione viene stimato in base al numero di utenza attive al 31.12.2016 e sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale con delibera n. 91 del 25.11.2016.

Totale utenze n. 1582 X € 10,00 (canone annuo di abbonamento) X 10 anni = € 158.200,00

Media annua stimata nuovi allacciamenti n.10x€ 7,00 (costo nuovo allacciamento)X10 anni = € 700,00

L'importo complessivo presunto della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 è pari ad Euro 174.790,00.= IVA esclusa (comprensivo di quanto previsto all'art. 175, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016).

L'importo della concessione potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti o disdette da parte degli utenti, senza che il concessionario possa avanzare pretese in merito se non il normale canone rapportato al numero dei punti luce effettivi e contributi forfetari di allaccio, al netto dell'aggio dovuto al Comune.

ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE

A fronte della presente concessione la ditta aggiudicataria è tenuta a corrispondere all'Amministrazione Comunale annualmente, un canone di concessione, , per tutta la durata della stessa, pari al contributo per ogni utenza accertata alla data del 31 dicembre di ogni anno nella misura offerta in sede di gara in aumento rispetto all'importo a base di gara quantificato in € 4,00 IVA esclusa per ogni utenza allacciata.

Alla data del 31.12.2016 le utenze allacciate nei cimiteri del Capoluogo, di Navolè e di Cavalier sono: n° 1582.

L'importo determinato ai sensi del comma 1° del presente articolo dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento, indipendentemente dall'avvenuto pagamento del canone annuo da parte degli utenti. In caso di mancato o ritardato versamento del canone, il Comune potrà applicare le penali di cui all'art. 25 e risoluzione 26 avvalendosi se del caso della cauzione definitiva di cui all'art 22.

ART. 6 - TARIFFE

Il concessionario praticherà agli utenti, nel corso del periodo di concessione, le seguenti tariffe massime di allacciamento per ciascuna tipologia (quota una tantum) ed i seguenti canoni di abbonamento annuo forfettario per la somministrazione di energia elettrica ed ogni altra spesa di gestione:

Tipologia del manufatto	Costo di allacciamento IVA esclusa	Canone annuo di abbonamento IVA esclusa
Fossa comune	€ 7,00	€ 10,00
Loculo in parete	€ 7,00	€ 10,00
Loculo a terra	€ 7,00	€ 10,00
Ossarietto	€ 7,00	€ 10,00
Tomba di famiglia	€ 13,00	€ 10,00
Cappella gentilizia	€ 37,00	€ 10,00

Negli importi suindicati sono compresi la fornitura cavo, lampade, fili e ogni altro materiale necessario.

E' fatta salva la facoltà per il concessionario di richiederne l'adeguamento in relazione alla variazione dell'indice ISTAT con frequenza biennale.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà subentrare all'attuale concessionario nella fornitura di energia elettrica ad uso delle luci votive esistenti e future, curando la relativa pratica presso la società con la quale intende stipulare il contratto di fornitura.

Il concessionario dovrà altresì sostenere, per tutta la durata della concessione, la spesa relativa alla fornitura di energia elettrica per il regolare funzionamento degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lett. d).

Il concessionario dovrà altresì provvedere, qualora necessario, all'aumento di potenza della fornitura di energia elettrica, curando la relativa pratica presso la società di Distribuzione.

Le spese per la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti nonché le spese per la risoluzione di tutti gli aspetti tecnici ed amministrativi, sono a totale carico del Concessionario.

Il concessionario dovrà altresì provvedere, entro il termine di 12 mesi dall'avvio del servizio, fatte salve eventuali proroghe concesse dall'amministrazione per cause di forza maggiore, all'esecuzione dei seguenti interventi:

- sostituzione delle attuali lampade votive ad incandescenza con lampade a risparmio energetico (LED), in tutti i cimiteri del Comune. Le specifiche tecniche delle lampade con indicazione della tempistica prevista per l'attuazione del piano di sostituzione dovranno essere previamente vagliate ed autorizzate dal competente ufficio comunale;

- all'installazione di un interruttore differenziale magnetotermico a riarmo automatico che consenta di ridurre le ore di sospensione dell'energia elettrica dovuta a fenomeni di diversa natura quali temporali, sbalzi di tensione, interruzioni di erogazione da parte dell'ente gestore, ecc.

ART. 8 - TEMPI DI ALLACCIAMENTO DELLE NUOVE UTENZE

La ditta concessionaria ha l'obbligo di provvedere **entro 10 (dieci) giorni** dalla richiesta all'allacciamento all'impianto elettrico di illuminazione votiva dell'utenza richiedente.

Se detti termini non fossero rispettati l'utente può presentare reclamo presso l'ufficio comunale competente che provvederà ad applicare le penalità di cui all'art. 25 del presente capitolato.

ART. 9 - REFERENTE DEL SERVIZIO

Il Concessionario, prima dell'avvio del servizio, indicherà al Comune il nominativo di un referente completo di recapito telefonico, fax e domicilio che rappresenterà a tutti gli effetti la ditta stessa e a cui sia l'amministrazione che la cittadinanza potrà rivolgersi per qualsiasi informazione sul servizio .

ART. 10 - CONTROLLO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale, pur non assumendo alcuna responsabilità per fatti o danni derivanti degli impianti di che trattasi, si riserva la facoltà in qualsiasi momento, anche in corso d'opera, di procedere a controlli e verifiche.

L'Amministrazione sorveglierà l'esecuzione del servizio a mezzo di proprio personale tecnico e l'impresa sarà, in ogni caso, responsabile della buona riuscita del servizio e non potrà mai invocare, nei casi di riscontrata deficienza e inadempienza, il fatto dell'eventuale presenza di detto personale a sollievo della propria responsabilità.

ART. 11 - SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

Trattandosi di pubblico servizio il concessionario può sospendere il servizio solo nei casi di forza maggiore e caso fortuito. In caso di sospensione, il concessionario è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale e alla cittadinanza.

Nel caso di sospensione senza giusta causa verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 25 e del presente capitolato.

ART. 12 - COMPETENZE E FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO

Al concessionario spettano gli introiti derivanti sia dai diritti di primo allacciamento, sia dall'abbonamento annuo versato per ogni lampada votiva.

Gli introiti succitati compensano per intero il concessionario per la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti con tutti gli oneri e spese che conseguono con l'adempimento del presente contratto.

Le domande di primo allaccio, di variazioni di indirizzo, ecc saranno ricevute direttamente dal concessionario. La ditta dovrà accettare le domande degli utenti e informare il richiedente dei tempi presumibili per l'esecuzione dell'allaccio. La domanda diventa impegnativa dopo la firma del relativo atto da parte dell'utente per la fornitura dell'energia elettrica.

L'invio degli addebiti e le riscossioni sono a cura e carico del concessionario.

Le spese postali e quelle per eventuali solleciti sono a carico degli utenti e non sono comprese nell'importo di abbonamento.

Nelle bollette consegnate agli utenti dovranno apparire chiaramente le voci di addebito e l'importo dell'IVA .

La ditta informerà gli utenti del cimitero con appositi cartelli sulle modalità' di esercizio del Servizio e comunicherà al Comune luogo, telefono, fax e nominativo della persona che all'interno della propria organizzazione è responsabile del servizio in oggetto e sarà referente del Comune.

ART. 13 - RAPPORTI CON GLI UTENTI

Il concessionario dovrà gestire direttamente i rapporti con gli utenti, improntandoli alla massima correttezza e cortesia e conformandosi al particolare contesto del servizio ed alle peculiarità dello stesso.

I rapporti tra la ditta concessionaria ed i singoli utenti potranno essere regolati da apposite convenzioni.

Il concessionario introita gli importi dovuti dagli utenti mettendo a disposizione un conto corrente postale presso cui effettuare i pagamenti. Il concessionario, oltre a ciò, ha facoltà di prevedere altre forme di pagamento supplementari che agevolino i cittadini.

In ogni caso il concessionario è tenuto a garantire l'effettiva conoscenza da parte dell'utente dell'ammontare degli importi dovuti e lasciare un termine di almeno 30 giorni solari prima della scadenza di tali pagamenti. Nessun onere supplementare potrà essere posto a carico degli utenti.

Dovrà, inoltre, essere posto all'ingresso del cimitero, a cura e spese del concessionario, un cartello riportante le informazioni necessarie al buon funzionamento del servizio e l'indicazione dei recapiti (telefono, e-mail, fax) a cui gli utenti possono rivolgersi.

In caso di mancato pagamento, entro il termine stabilito, il concessionario previo ulteriore avviso di sollecito all'utente, rimasto senza esito, è autorizzato a interrompere il servizio. Il servizio sospeso sarà ripristinato solo dopo il pagamento dei canoni arretrati e il costo di un nuovo allacciamento.

E' vietato agli utenti cambiare o asportare le lampadine, modificare o manomettere qualunque impianto, eseguire attacchi abusivi, di cedere o subaffittare l'energia elettrica.

La ditta ha facoltà di sospendere la fornitura dell'energia per l'esecuzione dei lavori di manutenzione o per esigenze dei propri servizi, assumendosi l'obbligo di ripristinarla nel più breve tempo possibile.

Le sospensioni, interruzioni e abbassamenti di tensione saranno sempre temporanee. Gli stessi, se si verificheranno per motivi giustificati ed a conoscenza o autorizzati dal Comune, non daranno mai diritto a indennizzi o scomputi di qualsiasi genere a favore degli utenti.

ART. 14 - COMUNICAZIONE DATI ALL'ENTE

Il concessionario si obbliga a fornire entro il 31 dicembre di ogni anno, su supporto cartaceo ed informatico, l'elenco aggiornato degli utenti con le tariffe applicate e ciò al fine della verifica dell'ammontare del "canone/contributo" dovuto al comune.

Resta a carico del concessionario l'onere dell'incasso delle tariffe anche se riferite ad anni arretrati del contratto, per cui alla scadenza dello stesso non potrà vantare né richiedere né imputare al Comune alcunché a tal titolo.

ART. 15 - CONSEGNA DEL SERVIZIO

La comunicazione di aggiudicazione vale come consegna della concessione con decorrenza dalla data che verrà contestualmente comunicata. Dal predetto giorno ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti al personale e alle cose a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, graverà interamente sull'impresa. Non appena intervenuta la consegna, è obbligo della ditta aggiudicataria iniziare le prestazioni immediatamente. Qualora ciò non accada alla ditta aggiudicataria verranno applicate le penali di cui ai successivi articoli. Qualora il servizio non venga effettivamente iniziato dalla ditta nel termine ultimo di 10 giorni dalla consegna, l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento/PEC inviata alla ditta aggiudicataria, procedendo contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva da questa versata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 16 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La ditta concessionaria ha l'obbligo di effettuare il servizio di manutenzione e sorveglianza delle lampade, ispezionando ogni singolo impianto almeno una volta al mese e provvedendo immediatamente alla riattivazione delle parti di impianto non funzionanti.

Per guasti che coinvolgano non una lampada, ma settori di impianto, potrà essere richiesto un intervento di riparazione in qualsiasi momento.

La manutenzione generale dovrà essere effettuata regolarmente, secondo le necessità ambientali e funzionali al fine di assicurare regolarità di funzionamento e aspetto decoroso.

Non potranno essere concessi allacciamenti di luci votive a tumulazioni che non siano dotate della necessaria attrezzatura (portalampada e fiamma). Potrà essere concessa, solo in via provvisoria, in attesa del montaggio della lapide.

ART. 17 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La ditta concessionaria è tenuta, nell'ambito della manutenzione straordinaria, a provvedere alla messa a norma degli impianti che nel corso della concessione si dimostrassero vetusti ovvero non a norma con la sopravvenuta normativa ovvero presentassero situazioni pericolose per gli utenti del cimitero ed i propri dipendenti.

Il Comune, tramite il proprio responsabile, potrà segnalare le situazioni che necessitassero di un intervento di tal genere e fissare un termine congruo, anche in relazione agli incombeni di cui al periodo successivo, affinché la ditta provveda all'intervento. Una volta pervenuta la segnalazione la ditta dovrà depositare presso l'ufficio tecnico gli elaborati tecnici necessari per l'intervento affinché vengano approvati dal responsabile competente.

Potrà essere concessa una sola proroga motivata da cause maggiori e caso fortuito e non dipendenti esclusivamente da inerzia del concessionario.

ART. 18 - MEZZI E PERSONALE PER EFFETTUARE IL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere effettuato con puntualità e cura, attrezzature, materiali ed utensili forniti dal concessionario.

Le attrezzature ed i mezzi d'opera che saranno utilizzati per l'esecuzione del servizio dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso ed adeguati, sia qualitativamente che numericamente agli interventi da eseguire. In particolare le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza, con obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

Il concessionario deve servirsi di idoneo personale tecnico, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità relative al servizio da espletare.

ART. 19 - CAMPI DI INUMAZIONE E AMPLIAMENTI

Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla bonifica dei campi di inumazione, il Concessionario dovrà provvedere alla sistemazione e/o rifacimento degli impianti elettrici.

Il concessionario dovrà provvedere, altresì, all'esecuzione di nuovi impianti elettrici ad uso luci votive nel caso di ampliamento dei cimiteri da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

La presente concessione si intende fatta a tutto rischio e responsabilità della ditta concessionaria; il Comune ed i suoi rappresentanti o dipendenti non saranno mai in alcun modo responsabili civilmente o penalmente, per qualunque fatto o danno derivante o conseguente dalle opere eseguite o gestite per effetto della concessione stessa.

La ditta concessionaria si assume, pertanto, ogni responsabilità in relazione a fatti o contestazioni derivanti dal presente atto.

Il concessionario è direttamente responsabile della qualità dei servizi e di ogni danno, anche morale verso il Comune e gli utenti, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale per danni a cose o persone causati nello svolgimento del servizio.

Il Comune pertanto sarà tenuto indenne da qualsiasi azione pretesa e/o rivendicazione e/o azione di terzi in dipendenza dell'esecuzione di servizi.

ART. 21 - POLIZZE ASSICURATIVE

Il concessionario è totalmente responsabile per gli eventuali danni che, in relazione al servizio espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia durante l'espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.

Il concessionario dovrà contrarre per tutta la durata della concessione adeguate polizze assicurative per danni al proprio personale, per danni a terzi (persone e/o cose) e per danni all'impianto elettrico avuto in consegna e relativi accessori. Tali polizze dovranno prevedere adeguati massimali e normativa atti a garantire la completa copertura del rischio.

La suddetta copertura assicurativa, stipulata con compagnia assicurativa regolarmente autorizzata dai competenti organi all'esercizio in Italia dei rami considerati, dovrà avere validità per tutta la durata della concessione e prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione all'Amministrazione Comunale nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza della concessione qualunque ne sia la causa. Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico dell'Impresa.

Copia della polizza di seguito indicata dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio stesso, pena la risoluzione del contratto e comunque la revoca dell'aggiudicazione.

Tale assicurazione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a:

- per responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a beni e/o persone con un massimale per sinistro non inferiore a Euro 3.000.000,00.

Resta inteso che la garanzia dovrà essere estesa alle eventuali responsabilità di soggetti terzi di cui la ditta aggiudicataria potrà avvalersi a qualsiasi titolo nel conseguimento del fine previsto dalla concessione.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto, e sua eventuale proroga e prevedere l'assunzione a carico della Ditta aggiudicataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza.

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia.

E' escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta per danni o perdite di materiali, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

ART. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del regolare e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il concessionario dovrà costituire, per i termini di durata della concessione e fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, una garanzia prestata nelle forme e con le modalità e termini di cui all'art.103, comma 1 del D.Lgs 50/2016 pari al 10% dell'importo complessivo presunto della concessione così come determinato all'art. 4 del presente capitolato.

La cauzione potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- ✓ rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in

solido con il debitore principale fino a quando la Provincia non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

- ✓ rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- ✓ impegno da parte dell'obligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta della Provincia, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione potrà essere svincolata solo con una specifica dichiarazione liberatoria del Comune.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di rivalsa per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura derivanti dalla gestione del servizio e imputabili al concessionario.

Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del comune il concessionario deve provvedere al suo reintegro entro 30 giorni.

In caso di mancato reintegro l'Amministrazione previa messa in mora del concessionario avrà facoltà di risolvere il contratto. Resta salva per il Comune ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

A richiesta del Comune il concessionario dovrà inoltre provvedere all'integrazione proporzionale della cauzione, entro i termini stabiliti, ogni qualvolta, durante il contratto, il deposito stesso si rivelasse inadeguato in rapporto all'aumento degli introiti.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 23 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'appaltatore si obbliga ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per la categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza del contratto stesso, e degli accordi locali, fino alla rinnovazione degli stessi, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensioni della impresa e di ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'inosservanza a tali norme accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa comunicata dall'Ispettorato del lavoro, comporterà il sequestro della cauzione previa contestazione dell'inadempienza accertata.

Lo svincolo della cauzione avverrà dopo che siano stati adempiuti gli obblighi predetti, con conferma da parte dell'Ispettorato del lavoro.

Di tutte le inadempienze di cui sopra l'Impresa non potrà opporre eccezioni alcune al Comune, né avrà titolo al risarcimento danni di alcun genere.

ART. 24 - OBBLIGHI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI ED INFORTUNISTICI

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici assistenziali previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

Con ciò l'Amministrazione resterà pienamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità che potesse derivare per infortuni assicurativi.

Il concessionario deve inoltre assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il proprio personale di indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e salute in relazione alle prestazioni da eseguirsi eseguite ed ai materiali utilizzati.

ART. 25 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare la consegna del materiale nei tempi prescritti.

ART. 26 - PENALITA'

Ogni difetto riscontrato e fatto rilevare alla concessionaria, anche via fax, dovrà essere eliminato tempestivamente entro i primi due giorni lavorativi successivi alla chiamata, a cura e spese del concessionario.

Qualora il tecnico comunale incaricato riscontri la mancata eliminazione nel termine indicato dei vizi o difetti denunciati ovvero il mancato adempimento a quanto previsto nel presente capitolato, la ditta verrà messa in mora e le verrà fissato un termine massimo di 15 giorni per provvedere, trascorso il quale il Comune procederà d'ufficio con integrale addebito alla Concessionaria di tutte le spese sostenute. In particolare:

- in caso di ritardo nel pagamento del canone/contributo rispetto alla scadenza fissata per il 31 gennaio di ogni anno Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato;

- in caso di ritardo nella riparazione di singoli punti luce inattivi si procederà all'applicazione di una penale di Euro 2,00 al giorno per ogni punto luce inattivo e per ogni giorno di ritardo oltre i 7 (sette) giorni lavorativi dalla segnalazione;
- in caso di ritardo nell'allacciamento delle nuove utenze, così come previsto all'art. 8 del presente capitolato, si procederà all'applicazione di una penale di € 50,00 per ogni utenza, purché l'utente stesso abbia soddisfatto tutte le condizioni dell'abbonamento comunicate al momento della richiesta;
- in caso di ritardo nell'esecuzione di interventi a carattere d'urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l'incolumità di addetti e/o cittadini, si procederà all'applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi prescritti dall'amministrazione;
- per ogni mancata azione di segnalazione e protezione da adottare nel corso dell'esecuzione del servizio che possono determinare pericolo per addetti o cittadini, si procederà all'applicazione di una penale di € 150,00 per ogni fatto accertato;
- per ogni fatto o comportamento scorretto verso gli utenti che chiedono le prestazioni oggetto della concessione, fatta salva l'azione che potrà essere intrapresa dall'utente stesso e verso la quale risponde il concessionario, si procederà all'applicazione di una penale di € 150,00 per ogni fatto;
- in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nell'art. 7 del presente capitolato per l'esecuzione degli interventi di sostituzione delle attuali lampade votive ad incandescenza con lampade a risparmio energetico (LED) nonché di installazione di un interruttore differenziale magnetotermico a riarmo automatico in tutti i cimiteri del Comune, si procederà all'applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato

In caso di reiterati inadempimenti per almeno tre volte nel corso della concessione il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto a seconda della gravità degli stessi.

L'applicazione delle penali pecuniarie verrà comunicata preventivamente alla concessionaria la quale potrà entro 10 giorni inviare, anche via fax o e-mail, le proprie controdeduzioni.

In caso di applicazione delle penali e di esecuzione d'ufficio delle riparazioni/manutenzioni, il relativo importo dovrà essere versato in occasione del pagamento del contributo annuo a favore del Comune e qualora il concessionario non vi provveda, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

ART. 27 - ESECUZIONE D'UFFICIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di violazioni e inadempienze particolarmente gravi, inosservanza alle prescrizioni di legge, il Comune può a suo insindacabile giudizio, procedere all'esecuzione d'ufficio del servizio, a totale spese del concessionario, e/o risoluzione del contratto.

Si conviene l'esclusione di ogni formalità legale per la risoluzione del contratto essendo sufficiente il preavviso di venti giorni notificato mediante lettera raccomandata A.R.

Il diritto di risolvere il contratto sussiste, parimenti, nei seguenti casi:

- il concessionario non paghi il canone/contributo annuale entro 30 (trenta) giorni dal sollecito e comunque trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza stabilita all'art. 5 del presente capitolato;
- qualora il concessionario non avvii il servizio nei termini come stabilito all'art. 15;
- impiego reiterato di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- mancata presentazione, o mancata integrazione, della cauzione di cui all'art. 22 del capitolato;
- violazione del divieto di cessione del contratto e subappalto del contratto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi del precedente art. 29;
- sospensione senza giusta causa e senza giustificato motivo, abbandono o mancata effettuazione da parte del concessionario dei servizi di cui alla presente concessione;
- discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione;
- cumulo da parte del concessionario di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- altre situazioni non specificate di particolare gravità che manifestassero l'incapacità della ditta di dar corso agli impegni contrattuali o che si dimostrassero di particolare rischio per gli utenti

In conseguenza della risoluzione del contratto verrà incamerata la cauzione, salvo il risarcimento dei danni maggiori derivanti dall'estinzione anticipata del contratto.

ART. 28 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo decreto.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- ✓ la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui all'art. 22;
- ✓ dopo la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 21;
- ✓ la nomina del referente del servizio di cui al precedente art. 9.

ART. 29 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 1 lett. B) del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di gara, salva autorizzazione in sede esecutiva. Si applica l'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 31 - DIRITTO DI RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al concessionario mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

ART. 32 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto, in caso di fallimento della Concessionaria o negli altri casi previsti dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare il servizio alle Ditte che seguono in graduatoria, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 33 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Gorgo al Monticano. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso la sede municipale sita in Via Postumia Centro.

ART. 34 - CONTROVERSIE

Ogni questione che dovesse insorgere tra il Comune e il concessionario in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto oppure in merito alla interpretazione di norme contrattuali è di esclusiva competenza del Foro di Treviso

ART. 35 - DISPOSIZIONI FINALI

La Ditta si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti ed in grado di espletare la gestione dei Cimiteri con tutti gli oneri di cui al presente Capitolato.

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale;
- dal D.Lgs. 50/2016,
- dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

ART. 35 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., devono essere approvate in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	11	SOSPENSIONI DEL SERVIZIO
ART.	15	CONSEGNA DEL SERVIZIO
ART.	22	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	26	PENALITA'
ART.	27	ESERCIZIO D'UFFICIO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	28	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	29	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	30	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
ART.	31	RECESSO
ART.	32	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	33	DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
ART.	34	CONTROVERSIE